

## 8. APPALTO ILLECITO E RESTITUZIONE IVA

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 50/E del 6 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti in merito all'art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972, in ipotesi di indebita applicazione dell'IVA a una cessione di beni o a una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici del Fisco (es. appalto illecito di manodopera).

Per il Fisco, in un contesto di frode, se a seguito di controlli il rapporto contrattuale viene riqualificato, e di conseguenza viene escluso per invalidità del titolo il diritto alla detrazione IVA relativa al contratto di appalto, non essendo configurabile una prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA, non si potrà procedere ad alcuna restituzione dell'imposta.

L'accertamento della frode comporta, dunque, l'automatica inammissibilità della richiesta di rimborso, anche se il contribuente abbia successivamente restituito l'importo al cliente.